



Statuti FSM

del 7 giugno 2023

I. Nome, Sede, Scopo

Art. 1 Nome

Con il nome di

FSM FEDERATION SUISSE MEDIATION

è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero (CC).

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione è a Berna.

Art. 3 Scopo

La FSM FEDERATION SUISSE MEDIATION

- promuove, congiuntamente con le organizzazioni membro, la diffusione e l'affermazione della mediazione e di altri processi di chiarimento dei conflitti basati sui medesimi principi;
- rinforza la rete «Mediazione Svizzera» collaborando con organizzazioni partner fortemente orientate alla gestione amichevole dei conflitti;
- stabilisce, in collaborazione con gli istituti di formazione, gli standard applicabili alle formazioni e alle attività nel campo della mediazione, rilascia il riconoscimento FSM ai corsi di formazione e assegna i titoli FSM ai professionisti;
- informa i media e l'opinione pubblica sulle possibilità di facilitazione e mediazione;
- è, con la sua rete nazionale, l'interlocutrice rappresentativa dinanzi alle autorità;
- intrattiene scambi con organizzazioni straniere di mediazione con una vocazione simile;
- monitora gli sviluppi rilevanti per la mediazione nella società, nell'economia e nella politica e ne tiene conto nelle sue prese di posizione e decisioni.

II. Organizzazioni nella FSM

Art. 4 Organizzazioni membro

¹ Possono aderire come membro della FSM quelle organizzazioni che rappresentano l'idea della mediazione, la promuovono e si impegnano in favore della sua diffusione.



² Le organizzazioni membro (OM) versano un contributo annuale. Questo è calcolato in base al numero dei membri (persone fisiche) aventi pieni diritti e doveri nell'OM.

³ Il Comitato FSM si pronuncia sulle domande d'adesione delle organizzazioni membro. Non esiste il diritto all'ammissione. Il recesso di un'organizzazione è valido a partire dalla fine dell'anno civile. La dichiarazione di recesso è da indirizzare per iscritto alla FSM con almeno tre mesi di anticipo.

⁴ Su richiesta del Comitato, l'Assemblea dei delegati si pronuncia sull'esclusione di un'organizzazione membro, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Art. 5 Organizzazioni partner

¹ Gli istituti di formazione che offrono dei corsi di formazione riconosciuti dalla FSM sono partner della FSM. Per assicurare una qualità elevata della facilitazione e della mediazione, essi sono regolarmente integrati nel processo di formazione d'opinione e nel processo decisionale in questi ambiti.

² Gli istituti di formazione versano un contributo annuale per l'integrazione nella rete di «Mediazione Svizzera». La FSM richiede il pagamento di tasse per le sue prestazioni in relazione all'esame e al riconoscimento dei corsi di formazione.

³ Anche altre istituzioni con un legame significativo con la mediazione, o processi simili di chiarimento e risoluzione concordata dei conflitti, possono far parte della rete della FSM. Il Comitato decide la natura e le condizioni della collaborazione con tali partner.

III. Organi della FSM

Art. 6 Sommario

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea dei delegati (Art. 7-10)
- il Comitato (Art. 11-13)
- il Segretariato (Art. 14)
- l'Organo di revisione (Art. 15)



Art. 7 Assemblea dei delegati

Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati (AD) si compone di almeno un rappresentante per ogni organizzazione membro (OM).

² Il numero di delegati per OM si calcola in base al numero di persone fisiche che nell'OM sono membri con pieni diritti e doveri:

- fino a 25 membri: 1 delegato/a
- fino a 50 membri: 2 delegati/e
- fino a 75 membri: 3 delegati/e
- fino a 100 membri: 4 delegati/e
- da 101 membri: 5 delegati/e

³ Hanno diritto di voto i delegati/e presenti fisicamente o on-line. Se un'OM non è in grado di inviare il numero di delegati di cui ha diritto, essa regola il diritto di rappresentanza. I delegati/e presentano le posizioni delle loro OM in occasione dell'AD. Essi/e devono fornire la prova adeguata del loro statuto di delegati/e (compresi gli eventuali mandati di rappresentanza).

Art. 8 Assemblea dei delegati

Compiti

L'Assemblea dei delegati ha le competenze seguenti:

- a) Elezione della presidenza e degli altri membri del Comitato nonché dell'Organo di revisione;
- b) Rimozione di uno o più membri del Comitato per giusta causa;
- c) Determinazione del contributo dei membri;
- d) Accettazione o rigetto del budget;
- e) Adozione del rapporto annuale e dei conti annuali;
- f) Decisioni in base alle richieste del Comitato e delle OM;
- g) Revisione degli Statuti e della concezione direttrice;
- h) Esclusione di organizzazioni membro;
- i) Dissoluzione dell'associazione.

Art. 9 Assemblea dei delegati

Convocazione

¹ La prima Assemblea dei delegati ordinaria ha luogo in primavera, al più tardi nei 6 mesi seguenti la chiusura d'esercizio (rapporto annuale, conti, ecc.). La seconda AD ordinaria si tiene in autunno (elezioni, budget, ecc.).



² Le rispettive date delle Assemblee ordinarie sono comunicate alle organizzazioni membro almeno 8 settimane prima del loro svolgimento. Le richieste delle organizzazioni membro devono essere trasmesse al Comitato al più tardi 4 settimane prima dell'AD. L'ordine del giorno è inviato alle organizzazioni membro almeno 3 settimane prima dell'AD. Le Assemblee dei delegati possono, in casi giustificati, tenersi per iscritto (lettere, e-mail) o on-line.

³ Secondo necessità, il Comitato può convocare un'Assemblea dei delegati straordinaria. Per il resto si applica la procedura prevista al cvp. 2.

⁴ Il Comitato ha l'obbligo di convocare un'Assemblea dei delegati straordinaria nel caso in cui almeno 1/3 delle OM, che rappresentino almeno il 20% dei voti dei delegati, abbiano inoltrato domanda scritta, menzionando i punti all'ordine del giorno. In questo caso l'AD deve tenersi al più tardi 10 settimane dopo il ricevimento della richiesta scritta. Per il resto si applica la procedura prevista al cpv. 2.

Art. 10 Assemblea dei delegati

Decisioni

¹ L'Assemblea dei delegati è autorizzata a prendere delle decisioni solo nel caso siano presenti almeno 1/3 delle organizzazioni membro e il 20% di tutti i delegati.

² L'AD decide sui punti all'ordine del giorno allegati alla convocazione. Le questioni non incluse nell'ordine del giorno possono essere discusse, ma non possono essere validamente decise.

³ I membri del Comitato partecipano all'AD con funzioni consultive, ma non hanno diritto di voto all'AD.

⁴ Le votazioni e le elezioni si svolgono in modo pubblico. Gli atti preparatori si svolgono in completa trasparenza e sono basate sul dialogo e sulla cooperazione.

⁵ Le decisioni si prendono in base alla maggioranza semplice dei voti espressi. Restano soggetti a riserve l'art. 4 cpv. 4, l'art. 20 e l'art. 21 cpv. 1.

⁶ Per quanto concerne le elezioni, si considera eletto/a colui/colei che ottiene la maggioranza assoluta al primo turno di voto; se è necessario un secondo turno, è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 11 Comitato

Composizione

¹ Il Comitato si compone:



- a) della presidenza, costituita da almeno 2 membri del Comitato;
- b) secondo regola generale, da altri membri - da tre a cinque - i quali vengono eletti dall'AD tenendo conto dei loro campi di competenza specifici, della loro provenienza regionale e del loro sesso.

² I membri del Comitato sono eletti per la durata di un anno. Durante la loro attività all'interno del Comitato essi sono guidati esclusivamente dallo scopo e dagli obiettivi dell'associazione.

Art. 12 Comitato

Compiti

¹ Il Comitato è competente per tutti i compiti la cui esecuzione non è riservata, dalla legge o dagli Statuti, all'Assemblea dei delegati. Esso gestisce gli affari della FSM, nella misura in cui non li deleghi alla presidenza o al Segretariato, che, in tal caso, procederanno alla loro gestione in modo autonomo, sotto la supervisione del Comitato.

² Il Comitato ha le competenze seguenti, inalienabili e non delegabili:

- a) Convocazione e preparazione dell'AD (rapporto d'attività, richieste relative alle prese di decisioni sulle questioni in corso) come anche attuazione delle decisioni dell'AD;
- b) Implementazione di strutture e processi conformemente alle rispettive decisioni fondamentali dell'Assemblea dei delegati;
- c) Istituzione di commissioni subordinate al Comitato e scelta dei loro membri;
- d) Designazione di persone autorizzate a rappresentare l'associazione;
- e) Nomina e scelta delle persone responsabili del Segretariato;
- f) Protezione dei dati.

³ Il Comitato si organizza in modo da essere efficace ed efficiente per quanto concerne il perseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'associazione. Esso emette le disposizioni necessarie a tal fine.

Art. 13 Comitato

Decisioni

¹ Il processo decisionale del Comitato in occasione di votazioni ed elezioni poggia sui principi di consenso e cooperazione.

² Il Comitato è autorizzato a prendere decisioni dal momento che la maggioranza dei suoi membri è presente, fisicamente o virtualmente. Le decisioni sono prese per maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità nel voto, l'opinione della presidente/del presidente prevale.



Art. 14 Segretariato

¹ Il Segretariato svolge i compiti che gli organi superiori della FSM gli affidano e coordina le attività all'interno dell'associazione.

² Il Comitato si accerta della buona cooperazione del Segretariato con le organizzazioni membro e della qualità dei servizi offerti dalla FSM ai professionisti. Esso emette le disposizioni necessarie a tal fine.

Art. 15 Organo di revisione

L'Assemblea dei delegati elegge per un anno un Organo di revisione incaricato della verifica dei conti della FSM. L'Organo di revisione presenta annualmente un rapporto all'AD.

IV. Gestione dell'associazione, finanze

Art. 16 Firma

La firma collettiva di un membro della presidenza e di un altro membro del Comitato impegna in modo valido la FSM. Il Comitato può nominare altre persone con diritto di firma collettiva.

Art. 17 Esercizio annuale

L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile.

Art. 18 Risorse

La FSM si assicura le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del suo scopo, in particolare tramite:

- a) I contributi
- b) Le tasse
- c) Le prestazioni
- d) Le contribuzioni
- e) Il reddito del proprio patrimonio

Art. 19 Responsabilità

Per i suoi impegni, l'associazione risponde esclusivamente con il suo patrimonio sociale.



V. Disposizioni finali

Art. 20 Modifica degli Statuti

Le decisioni dell'Assemblea dei delegati riguardanti un cambiamento degli Statuti necessitano, per essere valide, una maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Art. 21 Dissoluzione dell'associazione

¹ La dissoluzione della FSM può essere decisa in modo valido solo da un'Assemblea dei delegati straordinaria, convocata espressamente ed esclusivamente a questo fine, tramite la il voto della maggioranza di due terzi dei delegati presenti, rappresentanti almeno la metà delle OM.

² Se la liquidazione della FSM presenta un risultato positivo, questi fondi devono essere utilizzati ai sensi dell'art. 3. L'Assemblea dei delegati decide in merito ai sensi dell'art. 10.

³ In caso di fusione, fatta salva l'applicazione della legge sulle fusioni in vigore a quel momento, si rimanda a quanto previsto al capoverso 1.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua adozione da parte dell'Assemblea dei delegati il 7 giugno 2023.

Berna, 7 giugno 2023

Franziska Müller Tiberini
Presidente

Peter Klopfenstein
Vicepresidente